



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 162 DEL 31/08/2022)

OGGETTO: RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ORISTANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NEL PERIODO 01.01.2011-31.08.2015. A SEGUITO DELLA SENTENZA N.7724/2022 DEL T.A.R. LAZIO (ROMA) - INTEGRAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 01/08/2022.

L'anno **2022** il giorno **31** del mese di **agosto** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **16:35** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
SANNA MASSIMILIANO	Sindaco	Presente
FAEDDA LUCA	Vice Sindaco	Presente
BONAGLINI GIOVANNA	Assessore	Presente
CUCCU IVANO	Assessore	Presente
FOZZI ROSSANA LIVIA	Assessore	Presente
FRANCESCHI ANTONIO	Assessore	Presente
PREVETE SIMONE PIETRO	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale



COMUNE DI ORISTANO

su proposta del Sindaco
visti:

- la legge 24 aprile 1941, n. 392, recante «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari», e successive modificazioni;
- Il DPCM del 10 marzo 2017 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 c. 439 della L. 11 dicembre 2016 n. 232;

richiamata la parte motiva della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 01/08/2022, che qui di seguito si riporta, specificando in significativa parte il punto 1) del dispositivo:

- questo Comune sostiene le spese necessarie agli immobili sede di uffici giudiziari e ha regolarmente rendicontato le spese sostenute dal 01.01.2011 al 31.08.2015;
- i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni, a seguito delle manovre di bilancio sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni, determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;
- in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla L. n. 392/1941 "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone anacronisticamente a carico di quest'ultimi le spese della gestione degli uffici giudiziari prevedendone poi la refusione da parte del Ministero della Giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo non (ri)determinato definitivamente e mai corrisposto integralmente;
- il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha avuto, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal d. lgs. n. 155/2012;
- tra gli anni 2011-2015 il Comune di Oristano per la gestione del servizio giustizia ha speso complessivamente € 3.010.641,48 *ex lege* regolarmente rendicontato, parzialmente rimborsati dallo Stato per un importo pari a € 1.260.741,10 e che è in attesa a tutt'oggi di ricevere la differenza del credito vantato pari a € 1.749.877,38;
- con nota registrata in partenza al protocollo dell'Ente con n. 24429 del 18.05.2017, indirizzata via PEC al Ministero di Grazia e Giustizia, il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse sollecitava e metteva in mora il su richiamato Ministero al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute e anticipate dal Comune di Oristano per la gestione e il funzionamento degli uffici giudiziari;

vista la nota assunta al prot. dell'Ente n. 39679 del 16/08/2017, con la quale il Ministero della Giustizia comunicava le modalità per l'ottenimento del contributo ai Comuni delle spese sostenute e anticipate per il funzionamento degli uffici giudiziari fino al 31 agosto 2015, in attuazione dell'art. 3 c. 4 del DPCM 10.03.2017 pubblicato in G.U. n. 123 del 29.05.2017 a condizione che l'Ente rinunciasse alle azioni pendenti nei confronti del Ministero per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato;

considerato che il Comune di Oristano non ha rinunciato all'ottenimento del suddetto contributo e con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato il 25.09.2017, poi per opposizione trasposto innanzi al T.A.R. Lazio (Roma) con R.G. n.3837/2018, avversava la suddetta provvedimentalità;

visto che il ricorso si è definito con sentenza n. 7724/2022, per il tramite della quale il T.A.R. Lazio (Roma), in -assorbente- accoglimento del terzo motivo d'impugnazione, ha dichiarato l'annullamento dell'art. 3, comma 4 del testé richiamato D.P.C.M. e della Tabella "D" ad esso allegata;

considerato che siffatta sentenza ha travolto, consequenzialmente, sia la nota del Direttore Generale del Ministero della Giustizia che imponeva a questo Comune la rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria finalizzata a conseguire la corresponsione delle contribuzioni statali, sia gli altri atti comunque lesivamente impingenti sulla posizione presidiata dal Comune di Oristano; inteso, in forza della sopra richiamata sentenza n. 7724/2022 del T.A.R. Lazio (Roma), che ha in sostanza ribadito quanto già a tempo debito richiesto con invito/sollecito e messa in mora con nota p.e.c. del dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse, prot. n. 24429 del 18.05.2017, dover procedere sulla linea intrapresa per ottenere il totale rimborso delle spese



COMUNE DI ORISTANO

sostenute e anticipate dal Comune di Oristano per la gestione e il funzionamento degli uffici giudiziari nel periodo 01.01.2011-31.08.2015;

ritenuto opportuno, non solo secondo quanto suggerito dalle linee difensive del legale patrocinatore dell'Ente nella causa in questione ma anche secondo il precipitato interpretativo e tecnico/applicativo scaturito dalla sentenza n.5781/2022 del Consiglio di Stato in S.G., conferire l'ulteriormente opportuno e doveroso impulso alla pratica perché approdi al conseguimento del sopra citato totale rimborso in favore del Comune, e tanto per il tramite di formazione e di trasmissione dell'atto di significazione con istanza e relativo invito, nonché diffida, rivolti:

- a) al Ministero della Giustizia perché determini, e quindi liquidi e corrisponda a esso Comune l'importo totale (siccome in estrema sintesi sopra evocato) ancora da erogare a titolo di contributo per le spese di gestione e funzionamento/manutenzione degli Uffici giudiziari siti in tenimento di esso medesimo Ente in relazione al periodo 01.01.2011-31.08.2015, il tutto oltre interessi di legge maturati dal 2011 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- b) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché provveda alla immediata emanazione di (un nuovo) D.P.C.M conforme alla legge, e dei consequenziali decreti attuativi, ai fini della ripartizione del Fondo di cui ai commi 438 e 439 della legge n. 232/2016, tenendo conto delle somme (ovviamente da defalcare) già corrisposte al Comune;

acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente degli uffici in Staff del Sindaco Dr. Giovanni Mario Basolu;

dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

con votazione unanime palese

delibera

- 1) di adottare quale indirizzo per la definizione della sostanzialmente ancora corrente vertenza nei confronti del Ministero della Giustizia, la formazione e la trasmissione dell'atto di significazione con istanza e relativo invito, nonché diffida, rivolti:
 - a) al Ministero della Giustizia perché determini, e quindi liquidi e corrisponda a esso Comune l'importo totale (siccome in estrema sintesi sopra evocato) ancora da erogare a titolo di contributo per le spese di gestione e funzionamento/manutenzione degli Uffici giudiziari siti in tenimento di esso medesimo Ente in relazione al periodo 01.01.2011-31.08.2015, il tutto oltre interessi di legge maturati dal 2011 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
 - b) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché provveda alla immediata emanazione di (un nuovo) D.P.C.M conforme alla legge, e dei consequenziali decreti attuativi, ai fini della ripartizione del Fondo di cui ai commi 438 e 439 della legge n. 232/2016, tenendo conto delle somme (ovviamente da defalcare) già corrisposte al Comune;
- 2) di dare atto che il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse provvederà alla formazione e alla trasmissione di quanto testé sopra specificato sub punto "1)";
- 3) di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa unanime, per i termini propriamente ristretti della vertenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Il Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO